



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

COMUNE DI SUCCIVO

PRESENTATA IL 17 FEB 2014

PROTOCOLLATA AL N. 1098

DECRETO SINDACALE N. 17 del 17 febbraio 2014

**ATTRIBUZIONE al SEGRETARIO COMUNALE della RESPONSABILITA' del SETTORE DEMOGRAFICO-TRIBUTI in ASSENZA del RESPONSABILE.**

## II SINDACO

**PREMESSO** che il Responsabile del Settore Demografico-Tributi è assente dal servizio;

**CONSIDERATO** che la nomina di un responsabile *ad interim* si rende necessaria onde assicurare l'ordinato svolgimento dei servizi comunali afferenti al citato Settore;

## VISTI:

- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nel quale vengono definite le attribuzioni, i compiti e le competenze spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi nella gestione amministrativa finanziaria e tecnica, su indirizzo politico amministrativo degli organi di governo;
- l'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- l'art. 97 comma 4 lettera d) del Tuel".....*Il segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*";
- l'art.9 "sostituzioni dei responsabili di settore" del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17.2.2014 secondo cui "1. In caso di assenza od impedimento del responsabile le sue competenze sono espletate, previo atto di individuazione del Sindaco che può limitarsi anche ad attribuire specifiche limitate funzioni quali, ad esempio, la semplice espressione del parere di regolarità tecnica e/o contabile o del visto di copertura finanziaria su una deliberazione o determinazione urgente, da un dipendente di categoria "D" anche in forza a settore diverso o dal Segretario Comunale. 2. Il sostituto, salvo diversa espressa indicazione nell'atto di individuazione, può porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione. E' comunque vietato assegnare il compimento di atti di straordinaria amministrazione se l'assenza o l'impedimento durino meno di cinque giorni consecutivi a meno che non sussistano motivi di urgenza esplicitati nell'atto di nomina".

**RITENUTO** di individuare fino alla data di rientro in servizio del responsabile del Settore Demografico-Tributi, il dott. Marco Verdicchio, Segretario Comunale, quale responsabile tenuto, in assenza del responsabile titolare, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detto Settore Demografico-Tributi;

## DECRETA

**di INDIVIDUARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, il dott. Marco Verdicchio, Segretario Comunale, responsabile *ad interim* del Settore Demografico-Tributi, tenuto, in assenza del responsabile titolare e fino al rientro in servizio dello stesso, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detto Settore.

**Di DARE ATTO** che il presente non comporta l'attribuzione di indennità di funzione aggiuntive.

Succivo, 17 Febbraio 2014



Avv. Antdno Tinto

*aw. Antdno Tinto*



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n.235/2012, ed al D.Lgs. n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

il sottoscritto Marco Verdicchio, nato a Benevento l'1.9.1974 in relazione alla nomina di cui al decreto n.17 del 17.2.2014

### VISTO:

⇒ il D.Lgs n. 39/2013 nel suo complesso e più approfonditamente i seguenti articoli:

- **Art. 3- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione** - 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
- **Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati** - 1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
- **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali** 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⇒ Il D.Lgs 165/2001 e più approfonditamente i seguenti articoli

- **Art. 35-bis comma 1, lettera b)** "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati";

⇒ il d.P.R., 62/2013 e il Codice di Comportamento Interno di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.50/2013 nel loro complesso e più approfonditamente i seguenti articoli:

- **l'art.13, comma 3** "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio"
- **Art. 6, comma 1 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse** .1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dai sopra richiamati artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n.39/2013;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
- di (barrare la casella corrispondente)



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- non possedere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico *de quo*;
- possedere le partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico *de quo* elencati nell'**allegato prospetto**
- di (**barrare la casella corrispondente**)
    - non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio
    - avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio come precisato **nella scheda allegata**
  - di (**barrare la casella corrispondente**)
    - non avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni
    - avere avuto i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni indicati **nella scheda allegata** (precisare: a) se la propria persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio)
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

Data

11.11.17

FIRMA